

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888

Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198

pec: [fabio.iodice@odceenapoli.it](mailto:fabio.iodice@odceenapoli.it)

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**

**Redatta ai sensi del comma 3 bis dell'art.9 della Legge 27 gennaio  
2012 n. 3**

Allegato alla proposta di Piano del Consumatore, inviata allo scrivente in data 30/09/2020 formulata dai coniugi ARENELLA FRANCESCO, nato il 18/11/1978 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale RNL FNC 78S18 F839 B) e CARDUCCI MARIA, nata il 03/06/1980 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale CRD MRA 80H43 F839 O), nell'ambito della procedura iscritta al Registro degli Affari ex art. 9 del DM 202/2014 al RG n. 516/2018; in seguito alle integrazioni o miglioramenti della proposta, così come richiesto nell'udienza del 23/07/2020 dal Giudice Dottor Francesco Paolo Feo.

**1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI**

Il Sottoscritto Dott. Fabio Iodice, incaricato, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del Consumatore" presentata dai sig.ri ARENELLA FRANCESCO nato il 18/11/1978 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale RNL FNC 78S18 F839 B) e CARDUCCI MARIA, nata il 03/06/1980 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale CRD MRA 80H43 F839 O), entrambi residenti in Napoli, alla Via Sabotino n. 82 - giusta nomina dell'Ill.mo GD Lucio Di Nosse. *(all. 1 nomina Iodice)*

Dichiara

- a) Di aver accettato l'incarico;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942;
- c) che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

d) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati al piano, né dei loro coobbligati in solido;

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 della legge n.3/2012, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi in esame con particolare attenzione sui seguenti aspetti:

- a) verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione degli istanti alla procedura;
- b) individuazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- f) la valutazione in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Lo scrivente procederà quindi con la presente a relazionare in merito alla proposta di Piano del Consumatore, formulata dai coniugi ARENELLA FRANCESCO e CARDUCCI MARIA, al fine di asseverarne i dati e le informazioni acquisite, analizzare la fattibilità e la convenienza del piano, ed assicurare ai creditori un grado di soddisfazione in tempi più ristretti e soddisfattivi rispetto all'ipotesi

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

liquidatoria del patrimonio dei debitori, secondo l'ordine dei privilegi ai loro crediti accordati dal codice civile e dalla legge fallimentare.

**2. ELENCO ANALITICO DELLA DOCUMENTAZIONE**  
**ALLEGATA ALLA PROPOSTA ED ESAMINATA**

La proposta, come formulata, è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012.

Più in particolare sono stati allegati al piano i seguenti documenti:

- 1) Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- 2) Elenco di tutti i beni del debitore;
- 3) Elenco spese necessarie a sostentamento dell'istante;
- 4) Dichiarazione assenza atti dispositivi;
- 5) Certificazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 6) Relazione particolareggiata ai sensi dell'art.9, co.3 bis con attestazione di fattibilità;
- 7) Relazione stima immobile sito a Secondigliano (Na) in ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~
- 8) Busta paga Arenella Francesco
- 9) Busta Paga Carducci Maria
- 10) Certificato stato di famiglia
- 11) Atto di precetto
- 12) Contratto di mutuo con ~~\_\_\_\_\_~~
- 13) Procura alle liti
- 14) Decreto di nomina Occ

L'Attestazione sulla fattibilità del piano è in calce alla presente relazione.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888

Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198

pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)

**3. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AI DEBITORI**

La presentazione della domanda di accesso al piano del consumatore di cui alla legge 3/2012, è stata predisposta dai sigg.ri ARENELLA FRANCESCO, nato il 18/11/1978 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale RNL FNC 78S18 F839 B) e CARDUCCI MARIA, nata il 03/06/1980 a NAPOLI (NA), (Codice fiscale CRD MRA 80H43 F839 O), entrambi residenti in Napoli, Secondigliano, Quartiere Miano, alla ~~XXXXXXXXXX~~, sposati.

Gli istanti sono proprietari di un immobile sito in Napoli, alla ~~XXXXXXXXXX~~, detenuto da entrambi con una quota pari al 50%, attualmente oggetto di procedura esecutiva, dinanzi al tribunale di Napoli, RG n. 695/17.

La sig.ra Carducci è altresì titolare di un motociclo (*all.2 visura PRA*).

**a) Verifica dei requisiti: condizioni di ammissibilità, stato di sovraindebitamento, qualifica di consumatore**

La prima verifica dello scrivente concerne le condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.3/2012. In relazione a tale articolo, si conferma che gli istanti:

a) Non sono soggetti a procedure concorsuali diversamente regolate del presente capo;

b) Non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al presente capo;

c) Non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis;

d) Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

Con riferimento alle informazioni fornite dai debitori si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario per l'accesso alla procedura secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge n. 3/2012.

La norma in commento definisce per sovraindebitamento: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”*.

Stato di sovraindebitamento in cui gli istanti attualmente versano, tenuto conto che gli stessi, così come verrà meglio analizzato nella presente relazione, si trovano da alcuni anni in una situazione di grave difficoltà economica per fattori non previsti, non prevedibili e ad essi non imputabili, con impossibilità di adempiere a tutti i pagamenti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) L. 3/2012 entrambi possiedono il requisito di *“consumatore”*, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Dall'esame degli estratti di ruolo emerge infatti come tutti i debiti nei confronti dell'~~Agenda delle Entrate - Fiscozione~~ siano relativi al mancato pagamento di tributi vari, quali contravvenzioni, tasse automobilistiche, contributo unificato, Tarsu e Ici.

Giova ricordare, a tacer di ogni eventuale dubbio circa la qualifica di consumatore, che anche dalle certificazioni dei redditi si evince come entrambi gli istanti abbiano sempre percepito redditi da lavoro dipendente, non avendo esercitato *mai attività di impresa e non avendo mai potuto contrarre dunque debiti per l'attività imprenditoriale*.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**DOTT. FABIO IODICE**

C.F. DCIFBA82L20F839F

Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888

Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198

pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)

Si rilevi inoltre come gli importi del debito con l' ~~Agente delle~~  
~~Entrate del Comune di Napoli~~ siano esigui (circa 4.000,00 euro) e che  
il debito maggiore sia invece riferibile al mutuo contratto per  
l'abitazione principale.

Inoltre deve darsi atto che l'istanza per la nomina di un professionista  
con compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione della  
crisi è stata avanzata dai coniugi Arenella.

Sulla ammissibilità del piano congiunto, l'attuale normativa,  
ossia la Legge 3/2012, si rivolge essenzialmente ad un debitore  
"persona fisica", ciononostante, la giurisprudenza prima e la riforma  
della crisi d'impresa e dell'insolvenza poi, ritengono possibili le c.d.  
"procedure familiari".

L'art. 66 comma 1 C.C.I.I. ("Codice della Crisi d'Impresa e  
dell'Insolvenza") prevede, infatti, che *"I membri della stessa famiglia  
possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da  
sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il  
sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

In tal senso, si sono già pronunciati numerosi Tribunali  
(Tribunale di Milano 6.12.2017, Tribunale di Mantova 22.01.2018 e  
08.04.2018, Tribunale di Napoli Nord 18.05.2018 e 24.09.2018,  
Tribunale di Bergamo 26.09.2018) senza dar alcun rilievo al tema  
della domanda congiunta.

Contrariamente a qualche precedente pronuncia, di recente  
anche il Tribunale di Napoli n. 624/2019 del 02/04/2019, ha dichiarato  
ammissibile la proposta congiunta ed ha omologato il piano, benché  
proposto da coniugi, sul presupposto che *"le masse attive e passive  
formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovra  
indebitamento familiare ed è riferibile ad entrambi i coniugi che  
assumono la qualifica di consumatori"*.



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**DOTT. FABIO IODICE**

C.F. DCIFBA82L20F839F

Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888

Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198

pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)

Inoltre gli istanti sono debitori per € 1.777,55 nei confronti del ~~Dr. [redacted]~~ esperto estimatore nominato ex art. 568 cpc. nella procedura esecutiva n. 695/2017 pendente innanzi il Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Colandrea (*all. 6 Compenso CTU*) e per € 1.659,89 nei confronti del ~~[redacted]~~ custode giudiziario nella procedura esecutiva n. 695/2017 pendente innanzi il Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Colandrea (*all. 7 Compenso Custode*)

Restano infine le spese relative al compenso dello scrivente e dell'Avv. De Filippi, sorte in prededuzione per la predisposizione del piano.

Appare subito evidente come il debito di importo più significativo sia quello relativo al mutuo stipulato nel 2005 con la ~~Credito Emiliano~~ ~~spa~~ dal sig. Arenella e dalla moglie Carducci Maria, al momento in cui lo stesso era dipendente dell'azienda ~~[redacted]~~.

Il predetto contratto di mutuo era stato stipulato per la somma di euro 150.000,00 da restituire in 25 anni. Il sig. Arenella e la sig.ra Carducci al momento della stipula erano perfettamente in grado di restituire la somma e tanto visto che il reddito netto mensile dei coniugi nel 2005 era pari a circa 2.180,00, così come evincibile dal modello 730 relativo ai redditi 2005 (*all. 8 redditi 2005*), a fronte di una rata del mutuo pari ad euro 600,00; appare dunque evidente che tale importo era senza dubbio sostenibile senza che questo si ripercuotesse negativamente sull'equilibrio finanziario della famiglia.

Per mera chiarezza espositiva, giova ripercorrere l'iter che ha portato gli istanti all'attuale stato di sovraindebitamento.

In data 22.7.2003, Arenella Francesco e Carducci Maria, stipulano un contratto di compravendita (n. ~~[redacted]~~, rep. n. ~~[redacted]~~), avente ad oggetto i seguenti beni immobili:

- a) Fabbricato – abitazione di tipo civile, sito in Via ~~[redacted]~~ n. ~~[redacted]~~, piano ~~[redacted]~~ interno ~~[redacted]~~, sezione ~~[redacted]~~, foglio ~~[redacted]~~, particella ~~[redacted]~~



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: fabio.iodice@odcecnapoli.it**

████, sub █████, zona █████, cat. A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, 97 mq, rendita 482,89; █████

b) Fabbricato – lastrico solare, sito in Via ██████████, n.████, sezione █████, foglio █████, particella █████, sub █████;

Onde perfezionare l'acquisto, i coniugi stipulano con la Banca ██████████ un contratto di mutuo fondiario ex art. 38 e ss TUB, per la somma di euro 100.000,00, da corrispondere in 360 rate mensili a partire dal 22.8.2003 al 22.7.2033, oltre interessi convenuti nella misura del 0,3457% mensile e 4.148 % annuo.

Viene iscritta, contemporaneamente, sugli immobili, ipoteca volontaria seguita dalla iscrizione di una nuova ipoteca volontaria in data 2.5.2005, sempre a seguito della concessione a garanzia di un mutuo fondiario.

Mutuo fondiario, questa volta, contratto per la somma di euro 150.000,00, con la ██████████ finalizzato ad estinguere il mutuo contratto inizialmente con la ██████████ e in parte per la ristrutturazione dell'immobile stesso.

In data 8.9.2017, l'istituto di credito procede a far trascrivere atto esecutivo a seguito di pignoramento.

A seguito di vari inadempimenti, la banca avrebbe proceduto in via esecutiva, chiedendo la somma di euro circa 120.000,00.

**Dall'anno 2011 all'anno 2014 l'azienda ██████████ per la quale lavorava il sig. Arenella modifica il contratto lavorativo riducendo le ore di lavoro settimanali da 40 a 20, causando una significativa perdita di entrate per i coniugi. (all. 9 verbale conciliazione ██████████)**

Si rilevi inoltre che nell'anno 2011 in concomitanza con la situazione appena descritta di dissesto economico si aggiungono ulteriori spese per la nascita del secondo figlio dei coniugi Arenella così come evincibile dallo stato di famiglia (all. 10 stato

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

*famiglia*); nello stesso anno viene poi risolto il rapporto di lavoro della signora Carducci presso la società ~~Finetecno Angela Carducci~~, per licenziamento e collocazione in mobilità, quanto appena descritto avviene in data 21/10/2011, così come da lettera dell'Azienda in allegato (*all. 11 licenziamento Carducci*).

Infine a gennaio 2017 il sig. Arenella perde il lavoro e, pertanto, la situazione economica della famiglia si aggrava ulteriormente.

Infatti nonostante, a febbraio 2017, il signor Arenella ritrova un nuovo impiego presso la Società ~~CCG~~, lo stesso è meno redditizio del precedente; a ciò si aggiunga che all'epoca dei fatti si erano già accumulate rate non pagate, che si sommavano agli interessi maturati e conducevano ad una debitoria pari alla cifra che oggi ~~Credito Emiliano S.p.A.~~ chiede con precetto.

Quanto alla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, è evidente che la principale esposizione debitoria dei due proponenti è riconducibile al mutuo ipotecario cointestato e che il relativo pagamento è stato eseguito regolarmente (salvo in alcuni casi con la maggiorazione degli interessi di mora) fino a quando hanno potuto fare affidamento su redditi certi e sufficienti a permettere loro il pagamento delle rate.

Dall'atto di precetto notificato ai Sig.ri Arenella dalla banca ~~Credito Emiliano S.p.A.~~, emerge che gli stessi si sono resi morosi a partire dalla data del 24/4/2015. (*all. 12 precetto*)

La parte istante appare dunque del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

**c) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni**

Negli ultimi cinque anni i consumatori non hanno onorato alcun pagamento relativamente ai propri debiti personali ma hanno destinato tutte le loro risorse al sostentamento della famiglia.

**d) Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**

I debitori hanno dichiarato che non esistono atti impugnati dai creditori, come da autocertificazione (*all. 13 autocertificazione*)

**e) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte**

Per la risposta al suddetto punto lo scrivente rimanda al punto b) per ciò che concerne le ragioni che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento e, dunque alla conseguente incapacità di adempiere. **In particolar modo si rilevi come gli istanti hanno onorato regolarmente il mutuo contratto nel 2005 fino al momento in cui, per i motivi esposti in precedenza, le entrate finanziarie si sono ridotte drasticamente.**

Pertanto, l'incapacità ad adempiere deve ascriversi alla riduzione delle ore di lavoro e conseguentemente dello stipendio, e alla perdita di lavoro della sig.ra Carducci, nonostante ciò il sig. Arenella ha ricercato un altro lavoro per far fronte al sostentamento delle uscite e al pagamento dei debiti pregressi, tuttavia è evidente che, anche nel momento in cui il ricorrente è riuscito a trovare una nuova fonte di reddito, le somme disponibili mensili non sarebbero state sufficienti a onorare tutta la debitoria in quanto le rate non pagate si erano accumulate e alle stesse si erano sommati gli interessi rendendo insostenibile la situazione.

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

I coniugi ricorrenti non hanno contratto alcun finanziamento personale in maniera impropria; si rilevi, ad ogni modo che, come già rappresentato, l'esposizione debitoria di maggior valore fa riferimento principalmente al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

**f) La valutazione in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;**

I consumatori hanno esibito tutti i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione della proposta del piano.

Infatti da quanto esibito è stato possibile ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare, la quantificazione delle spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana.

I documenti reddituali dei consumatori, invece, hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere nel piano.

I consumatori hanno anche prodotto le visure al Pra, le visure ipotecarie e quelle catastali per permettere la ricostruzione del loro patrimonio immobiliare, mobiliare e delle relative ipoteche che gravano sugli immobili.

Sono stati inoltre esibiti gli estratti di ruolo aggiornati presso Agenzia delle Entrate.

Con la richiesta di accesso alla procedura da sovraindebitamento, gli istanti mirano a risolvere la loro condizione debitoria e a sospendere la procedura esecutiva in corso.

**La proposta degli istanti, che prevede il pagamento articolato in 12 anni e 9 mesi con una rata mensile pari ad euro 600,00 per un totale di euro 91.800,00 in 153 rate appare ragionevole.**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

Il piano prevede che i creditori prededucibili siano pagati nella misura del 100%, i privilegiati nella percentuale pari a ben il 66% e i chirografari nella misura del 19,38%.

Lo scrivente vuole fornire motivazioni rispetto alla constatazione circa la ragionevolezza del piano, pertanto, prima di analizzare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appare opportuno fare un focus sulla cifra destinata al piano rispetto ai redditi della famiglia: si rilevi in primis che nel 2018, *secondo i dati Istat, la stima della spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.571 euro in valori correnti; ora, nel caso di specie, il reddito netto di entrambi i coniugi è pari a circa 2.000,00 euro, sottraendo la rata mensile destinata al piano resterebbe un importo di 1.400,00 euro per il sostentamento.*

Continuando l'analisi, si rilevi che secondo quanto disposto dall'Art.7 L.3/2012 *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.*

Nel caso de quo, la proposta permette di soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quello che ricaverebbe dalla vendita dell'immobile.

Per capire a quanto ammonta il ricavato dalla vendita dei beni occorre tenere conto delle spese di esecuzione (il compenso dell'esperto, del custode, del delegato alla vendita, le spese di pubblicità, le spese legali per precetto, pignoramento, istanza di vendita).

Si precisa che tali spese variano in base al valore del bene, ai tentativi di vendita, al prezzo di aggiudicazione ed altri fattori; in particolare il

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888

Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198

pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)

prezzo di aggiudicazione rappresenta una grande incognita dal momento che la stessa potrebbe non avvenire al primo tentativo di vendita.

Dunque il valore stimato del bene dal CTU Ing. ██████████ nella procedura esecutiva n. 695/2017 è pari ad euro 100.000,00, come da perizia (*all.14 perizia*), tale valore si ridurrebbe già al primo tentativo come previsto dal C.P.C. del 25%, divenendo pari a 75.000,00 euro.

*Si rilevi che tale valore potrebbe ridursi ulteriormente qualora la prima asta andasse deserta, circostanza molto probabile tenuto conto che l'immobile si trova in periferia di Napoli e vista la stagnazione del mercato immobiliare.*

E' noto infatti che ai sensi del C.P.C. il valore base d'asta al secondo esperimento di vendita sarebbe pari ad euro 75.000,00 e il valore minimo sarebbe pari ad euro 50.000,00.

Inoltre, solo i creditori privilegiati aventi ipoteca sull'immobile sito in Secondigliano avrebbero soddisfazione comunque parziale della propria pretesa in caso di vendita dell'immobile.

Al contrario, il presente piano del consumatore porterebbe ai creditori un totale certo di euro 91.800,00.

Quindi, nell'ipotesi prospettata dal presente piano del consumatore, i creditori, sia privilegiati che chirografari, riceverebbero una somma non inferiore a quella derivante dalla vendita esecutiva.

La proposta, in sostanza, è in linea con la ratio della normativa del sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di esecuzione (*13 anni*) compatibili con la giovane età delle parti proponenti il piano (40 anni la signora Carducci e 42 anni il sig. Arenella).

A nulla varrebbe dunque il disposto dell'art.8 comma 4 secondo cui *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di*

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odceenapoli.it](mailto:fabio.iodice@odceenapoli.it)**

*privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.”*

Così come da recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 624/2019 il Giudice condivideva precedente decreto del Tribunale di Napoli secondo cui *“effettivamente non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustrata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovraindebitamento, almeno per quanto riguarda il piano del consumatore”*.

Lo scrivente condivide quanto appena esposto in quanto è evidente che la norma non precisi in alcun modo che il pagamento del creditore ipotecario debba essere esaurito nel corso di un anno, tale applicazione andrebbe infatti in contrasto con la finalità stessa della legge sul sovraindebitamento, risultando di fatto impossibile per un soggetto sovraindebitato poter affrontare in un solo anno il pagamento della totalità del debito.

**ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012**

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che i ricorrenti si trovano in una situazione di “sovraindebitamento”, come prevista dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, i ricorrenti posseggano il requisito di “consumatore”, avendo

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

***DOTT. FABIO IODICE***

**C.F. DCIFBA82L20F839F**

**Via Toledo, 156 - 80134 Napoli Tel. +39 081 5513888**

**Via Appia Nuova, 107- 00183 Roma Tel. +39 06 89167198**

**pec: [fabio.iodice@odcecnapoli.it](mailto:fabio.iodice@odcecnapoli.it)**

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012: a) Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C., sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie esterne offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta.

Napoli 30/09/2020

*O.C.C.*  
*F. Iodice*